

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1893

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MONGIELLO, OLIVERIO

Determinazione del contributo ambientale dovuto al Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti ai sensi dell'articolo 233 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Presentata l'11 dicembre 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 233 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 10, lettera *d*), istituisce un « contributo ambientale a carico dei produttori e degli importatori di oli e grassi vegetali ed animali per uso alimentare destinati al mercato interno e ricadenti nelle finalità consortili (...), determinati annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle attività produttive, al fine di garantire l'equilibrio di gestione dei consorzi ».

La norma sostituisce l'articolo 47 dell'abrogato decreto legislativo n. 22 del 1997.

Attualmente, dopo quasi quindici anni dalla sua istituzione, il contributo necessario a garantire l'operatività del Consor-

zio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE), di cui al citato articolo 233 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e a consentire lo sviluppo del settore e delle attività imprenditoriali connesse alla gestione di tali tipologie di rifiuti non risulta ancora determinato.

Il contributo ambientale per il CONOE era stato già previsto dal menzionato articolo 47 del decreto legislativo n. 22 del 1997 che, nell'istituire il Consorzio, al comma 9, lettera *d*), disponeva che le risorse finanziarie dello stesso Consorzio erano costituite « da contributi di riciclaggio a carico dei produttori e degli importatori di oli e grassi vegetali e animali per uso alimentare destinati al mercato interno, determinati annualmente, per ga-

rantire l'equilibrio di gestione del Consorzio, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ».

Questa disposizione era stata attuata con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 27 novembre 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 2004) che, in particolare, applicava agli oli vegetali per uso alimentare destinati al mercato nazionale un contributo di 3,09 euro per tonnellata dovuto per l'immissione sul mercato nazionale di oli vegetali confezionati, anche importati, per la cessione di oli vegetali alle imprese che li utilizzavano come ingredienti di prodotti composti e per l'importazione di oli vegetali da utilizzare direttamente come ingredienti di prodotti composti.

Avverso tale decreto è stato presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio (ricorso n. 4033 del 2004) che, con ordinanza n. 2560 del 2004, ha disposto la sospensione del decreto che non considerava adeguatamente la peculiarità dell'olio di oliva in relazione alla sua insuscettibilità, secondo *l'id quod plerumque accidit*, di divenire « olio esausto »; ritenendo che: « con non plausibile discriminazione l'impugnato decreto ministeriale assoggetta a contributo di riciclaggio soltanto gli oli vegetali per uso alimentare destinati a mercato nazionale, e non i grassi vegetali e gli oli e i grassi animali ».

La sentenza di primo grado è stata confermata in sede di appello dal Consiglio di Stato che, con ordinanza n. 3011 del 2004 ha ritenuto che: « l'articolo 47, comma 3, del decreto legislativo n. 22/1997, impone una valutazione delle complessive esigenze di equilibrio di gestione del Consorzio da garantire attraverso i contributi di riciclaggio e, sulla base di questa la ripartizione del complessivo onere economico così ricostruito tra tutte le diverse categorie soggettive normativamente tenute al pagamento »; rilevando, quindi che: « tale ripartizione va effettuata tenendo conto (anche sulla scorta di valutazioni presuntive) dell'effettiva idoneità delle singole tipologie di oli e grassi a

trasformarsi in rifiuti, all'esito delle diverse forme di utilizzazione ».

Da ultimo, con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 2008, emesso sulla base del parere 2004/11645 – pronunciato nell'adunanza 21 novembre 2007 dal Consiglio di Stato – è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato e, per gli effetti, il citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 27 novembre 2003 è stato definitivamente annullato.

Nel parere, in particolare, il Consiglio di Stato censura l'articolo 1, comma 2, del decreto impugnato, nella parte in cui fissa un contributo di riciclaggio di misura uguale per tutti gli olii nonostante la « diversa natura dell'olio extravergine di oliva », ritenendo che è notorio che l'olio extravergine di oliva, per le sue forme di utilizzazione, è suscettibile di divenire esausto in misura largamente inferiore rispetto a quanto accade per gli altri oli e che questa peculiarità non può essere trascurata poiché il contributo, in considerazione della sua specifica finalità, va ragionevolmente commisurato all'attitudine del prodotto a produrre rifiuti rientranti nelle operazioni di raccolta e di trattamento di competenza del Consorzio. L'unicità della misura del contributo rivela, dunque, l'inosservanza dei principi di logicità e di coerenza, ai quali l'amministrazione deve uniformare il proprio operato quando agisce, come nel caso in esame, nell'esercizio di poteri caratterizzati da margini di discrezionalità.

Nelle more della definizione del contenzioso, il decreto legislativo n. 22 del 1997 è stato abrogato e sostituito dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e le disposizioni contenute nell'articolo 47 del decreto legislativo n. 22 del 1997 sono state trasposte, come già rilevato, nell'articolo 233 del decreto legislativo n. 152, del 2006 non ancora attuato con riferimento alla determinazione del contributo ambientale.

La presente proposta di legge, quindi, mira a dare attuazione all'articolo 233 per assicurare la prosecuzione delle attività di

raccolta e trattamento dei grassi vegetali ed animali esausti da parte del CONOE.

Attualmente, infatti, le attività svolte tramite del il CONOE sono limitate in quanto il finanziamento del circuito di raccolta si fonda su contributi volontariamente erogati da alcune imprese, destinati, nel tempo, a venire meno.

La mancanza della definizione del contributo, ostacolando l'operatività del CONOE nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti, rischia, quindi, nella situazione attuale, di determinare una sostanziale paralisi delle attività del settore e delle imprese connesse.

Le attività del CONOE, inoltre, essendo funzionali, tra l'altro, alla tracciabilità e alla trasparenza della filiera, risultano strategiche al fine di prevenire e di combattere le frodi che, soprattutto nel settore

degli oli di oliva, minacciano il mercato e le imprese nazionali.

Nel rispetto dell'articolo 233 e dei principi fissati dalle pronunce amministrative indicate, il presente progetto di legge determina il contributo ambientale per il CONOE prevedendo:

a) la ripartizione degli oneri tenendo conto (anche sulla base di valutazioni presuntive) dell'effettiva idoneità delle singole tipologie di oli e di grassi a trasformarsi in rifiuti all'esito delle diverse forme di utilizzazione;

b) la differenziazione del contributo, tenendo conto della diversa natura dell'olio extravergine di oliva che, per le sue forme di utilizzazione, è suscettibile di divenire esausto in misura largamente inferiore rispetto a quanto accade per gli altri oli.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al fine di assicurare la regolare prosecuzione delle attività di raccolta e trattamento dei grassi vegetali ed animali esausti e al fine di garantire l'operatività del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE), di cui all'articolo 233, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, di seguito denominato « Consorzio », nonché di consentire la crescita e lo sviluppo del settore e delle attività imprenditoriali connesse alla gestione di tali rifiuti, la misura del contributo ambientale di cui al medesimo articolo 233, comma 10, lettera *d*), del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, è determinata, in relazione alle diverse tipologie di prodotti e tenuto conto della suscettibilità degli stessi a divenire esausti, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) olio di oliva vergine e olio di oliva, in confezioni di capacità superiore a 5 litri: 0,0102 euro al chilo;

b) olio vegetale, diverso da quello di cui alla lettera *a*), in confezioni di capacità superiore a 1 litro: 0,0108 euro al chilo;

c) grassi animali e vegetali in confezioni di capacità superiore a 500 grammi: 0,0005 euro al chilo;

d) olio extravergine di oliva limitatamente ai casi indicati al comma 3: 0,0102 euro al chilo.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, il contributo ambientale è dovuto in occasione della prima immissione nel mercato nazionale del prodotto, sfuso o confezionato ed è versato al CONOE con cadenza trimestrale, a decorrere, per il primo versamento, dalla fine del primo

trimestre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Del contributo è data evidenza riportando, nelle fatture di vendita, la dicitura (« contributo ambientale oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare assolto »), anche nelle fasi successive alla commercializzazione. Il CONOE disciplina le procedure per la riscossione del contributo per i rimborsi e per i conguagli nonché le eventuali fattispecie di esenzione.

3. Sono esclusi dall'applicazione del contributo ambientale gli oli extravergini di oliva, fatta salva l'applicazione dello stesso contributo quando sia dimostrato che il loro impiego o la loro gestione determina la produzione di rifiuti oggetto dell'attività del CONOE. Restano, in ogni caso, esclusi dall'applicazione del contributo ambientale:

a) gli oli di oliva vergini e l'olio di oliva in confezioni di capacità uguale o inferiore a 5 litri;

b) gli oli vegetali diversi da quelli di cui alla lettera *a)*, in confezioni di capacità uguale o inferiore a 1 litro;

c) i grassi animali e vegetali in confezioni di capacità uguale o inferiore a 500 grammi;

d) gli oli e i grassi animali e vegetali a denominazione di origine e a indicazione geografica protette, nonché i prodotti alimentari conservati con i predetti oli o grassi animali;

e) gli oli e i grassi animali e vegetali, nonché i prodotti alimentari conservati con tali oli o grassi animali, oggetto di vendita diretta effettuata dalle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile.

4. La congruità del contributo ambientale e dei costi di riscossione è verificata con cadenza annuale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sulla base della documentazione tecnica trasmessa dal CONOE, che provvede ai sensi dell'articolo 233, comma 11

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni. L'importo del contributo ambientale può essere modificato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le associazioni industriali e artigianali interessate.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0018380